



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 14-12-2020

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di dicembre alle ore 12:40, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Straordinaria e in Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi	Presente	MUSARDO Antonio	Presente
MAURO Giovanni	Presente	BARROTTA Assunta	Presente
D'ACQUARICA Tania	Presente	Conte Rocco Antonio	Presente
GUIDO Fernando	Assente	Maio Pierpaolo	Assente
TRAMACERE Georgia	Presente	STIFANI Emanuela	Presente
QUIDO Clarissa	Presente	PERULLI Raffaele	Presente
PAPADIA Franco	Presente		

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Maria Elena Megha Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne
la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Li,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne
la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

1RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 26/09/2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Aradeo alla data del 23 settembre 2016;

RICORDATO che in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione in quanto:

- la “Banca Popolare Pugliese Scpa” rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
- la società “G.A.L. Porta a Levante Società consortile a responsabilità limitata” rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, schede rimaste invariate dal piano 2017, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Uditi gli interventi, in allegato;

Con voti FAVOREVOLI n. 10 – ASTUNUTI n. 1 (Perulli R.);

DELIBERA

1. Di prendere atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 26.09.2017 dalla quale emerge, tra l'altro, che in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione in quanto:
 - la società "Banca Popolare Pugliese Scpa" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
 - la società "G.A.L. Porta a Levante Società consortile a responsabilità limitata" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, schede rimaste invariate dal piano 2017;
3. di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
5. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione da cui risultano FAVOREVOLI n. 10 – ASTUNUTI n. 1 (Perulli R.), espressa nei termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio
F.to Ing. Antonio MUSARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Maria Elena Megha

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, li 23-12-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 23-12-2020, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[] è stata trasmessa, con lettera n. in data alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-12-2020;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO